



# COMUNE DI LUCERA

## PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Registro Generale n. 48

Lucera, 06-04-2021

Prot. n. \_\_\_\_\_

Ufficio:

### ORDINANZA

N. 17 del 06-04-2021

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA SINDACALE.**

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27/11/2020 n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2, il quale ha prorogato fino al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;

**VISTO** il DPCM del 14 gennaio 2021;

**VISTO** il Decreto legge 23/02/2021 n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

**VISTA** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

**VISTO** il Decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021;

**VISTO** il Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021;

**VISTO** l’art. 2 c. 1 del D.L. 44/2021, il quale recita:”..... La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”;

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;

**VISTA** la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, in modo particolare, a livello locale;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**VISTI**, altresì:

- il Bollettino epidemiologico della Regione Puglia, nel quale si conferma che il Comune di Lucera è inserito nella fascia con un numero di contagi superiore a 51;
- che dai dati comunicati dagli organi competenti, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall'ASL continua a crescere nonostante le attuate misure di contrasto alla diffusione del virus;
- la situazione risulta aggravata dal ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi;
- che il numero di contagi settimanali supera di gran lunga il limite dei 250 casi per 100.000 abitanti previsti per rientrare in zona rossa;
- la elevata presenza di contagi in età scolare (oltre 50 minori);

**ATTESO** che in questo territorio, è in atto un evolversi epidemiologico del virus Covid-19, oggetto di forti attenzioni da parte delle Autorità Sanitarie e di prevenzione;

**RAVVISATA** la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;

**CONSIDERATA:** l'impossibilità di destinare unità di controllo per la gestione del mercato settimanale, nonché l'assenza dei Volontari da destinare alle medesime finalità, perché impegnati in altre attività connesse alla lotta al diffondersi del COVID-19;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non è ancora concluso l'iter di vaccinazione del personale scolastico;

**TENUTO CONTO:**

- dell'art. 1 comma 8 del D.L. 16/05/2020 n° 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020 n° 74) il quale così dispone: "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base

dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

- del comma 9 del menzionato articolo 1 prevede che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di

specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro";

- dei commi 14 e 15, sempre dell'art. 1 del D.L. 16/05/2020 n° 33 prescrivono che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività

economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o

del comma 16. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

-dell'art. 11 del DPCM del 2 marzo 2021, il quale prevede che "può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri abitati, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

**RITENUTO** necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione

del Covid – 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;

**ACCERTATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 de D L. 25

marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i

Sindaci non "potevano" adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;

**VISTO** il verbale di riunione C.O.C. del 06/04/2021 prot. n. 15935;

**VISTA** la riunione telematica con i Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, avvenuta nella mattina del 06 aprile 2021, nella quale è emersa la necessità di applicare le misure più restrittive possibili relative alla frequenza scolastica in presenza, il tutto a tutela della salute pubblica;

**UDITI** i Dirigenti scolastici degli Istituti Secondari di Secondo Grado;

**ORDINA**

quale forma di attuazione delle disposizioni di cui sopra, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

1. la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole, pubbliche e private, dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, per tutti gli alunni, garantendo al contempo la didattica a distanza;
2. la sospensione delle attività degli asili nido, pubblici e privati;
3. la sospensione delle attività delle ludoteche;
4. la sospensione delle attività catechistiche e ricreative parrocchiali;
5. la sospensione del mercato settimanale del mercoledì compreso i generi alimentari;
6. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e artigianali esistenti nel territorio del Comune di Lucera, la cui apertura è consentita dal DPCM del 2 marzo 2021, D.L. n. 30/2021 e D.L. 44/2021, compresi tabacchi ed edicole, alle ore 18.00;  
Fanno eccezione a detta chiusura esclusivamente le farmacie, le parafarmacie, gli studi medici ed attività assimilabili;
7. per le attività di ristorazione, sia commerciali che artigianali (tra cui ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, bar e simili) sarà consentita la sola consegna a domicilio nel rispetto della normativa vigente, con divieto di asporto h/24;
8. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare alle ore 18.00;
9. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali ed artigianali esistenti nel territorio del Comune di Lucera, del settore alimentare e non, comprese medie e grandi strutture, per le intere giornate dell'11 e 18 aprile 2021, consentendo alle sole attività di ristorazione (tra cui ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, bar e simili) di effettuare esclusivamente la consegna a domicilio nel rispetto della normativa vigente; fanno eccezione a detta chiusura le farmacie/parafarmacie, le edicole (fino alle ore 18.00), la cui apertura sarà consentita;
10. la chiusura del Cimitero Comunale; sarà consentito il solo accesso per consentire le operazioni di tumulazione (con il limite massimo di accesso limitato e fissato a n. 15 persone) e le manutenzioni da parte delle ditte autorizzate;
11. per tutti gli studi professionali, tecnici, assicurativi e simili il divieto di ricezione della clientela/pubblico dalle ore 18.00;
12. La chiusura/interdizione, ai pedoni, dei seguenti spazi/aree pubblici e/o aperti al pubblico, dalle ore 00.00 alle ore 24.00:
  - Villa comunale e i suoi viali e spazi;
  - Via Suburgale Castello, Viale Castello, Fortezza e aree limitrofe alla cinta muraria;
  - Piazza Tribunali (area verde adiacente al Santuario di San Francesco);
13. Il divieto di stazionamento nei seguenti spazi/aree pubblici e/o aperti al pubblico, dalle ore 00.00 alle ore 24.00:
  - Via Federico II, Via San Domenico, Via Bovio, Piazza Nocelli, Piazza Duomo, Via Marrone, Via Zuppetta, Via Mazzaccara, Via D'Auria, Piazza della Repubblica, Via Blanch, Via Ardito, Via Amicarelli, Via Gramsci, Piazza Salandra, Piazzetta Del Vecchio, Via D'Angiò, Via d'Angicourt, Piazza AR-Piazza del Carmine, Via IV Novembre, Piazza Bonghi, Vico Barone, Vico Carpenteri;
14. il divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
15. la chiusura totale dei distributori automatici di alimenti e bevande dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
16. il divieto di spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; per quanto riguarda gli spostamenti per motivi di necessità, essi

**saranno consentiti per una sola volta al giorno, per ciascun nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario;**

**17. il divieto di spostamento all'interno del territorio comunale, dalle ore 20.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;**

**18. La validità della presente Ordinanza va dal giorno 07 aprile 2021 a tutto il giorno 21 aprile 2021.**

#### **AVVERTE**

• che l'inosservanza delle disposizioni indicate salvo che il fatto costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell'4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020) così come convertito dalla L. n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a € 1.000,00) e sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività così come previsto dalla normativa vigente;

• che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente ordinanza secondo le modalità di legge con valore di notifica,

comunicazione ed informazione per tutti gli operatori del mercato per tutta la cittadinanza;

- che alla presente ordinanza sia data la più ampia diffusione tramite tutti i canali informativi a

disposizione dell'Ente;

- la trasmissione di copia della presente:

• Alla Prefettura di Foggia;

• A tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio per la verifica e vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

• Alle Associazione di categoria dei commercianti;

• Agli organi di stampa.

Lucera, 06/04/2021

**IL SINDACO**  
Avv. Giuseppe Pitta

---

È copia conforme all'originale

